

COMUNE DI VICENZA

**REGOLAMENTO
DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

Approvato con deliberazione consiliare del 10 gennaio 2013 n. 3 e successivamente modificato con deliberazione consiliare del 25 marzo 2014 n. 7.

INDICE

TITOLO I LE ADUNANZE CONSILIARI

Capo I convocazione del consiglio comunale

- Articolo 1 - avviso di convocazione
- Articolo 2 - sede consiliare
- Articolo 3 - programmazione dei lavori
- Articolo 4 - ordine del giorno

Capo II disciplina delle sedute

- Articolo 5 - annuncio delle sedute
- Articolo 6 - apertura della seduta
- Articolo 7 - designazione degli scrutatori
- Articolo 8 - verifica del numero legale nel corso della seduta
- Articolo 9 - articolazione e modifica dell'ordine del giorno
- Articolo 10 - pubblicità e disciplina delle sedute
- Articolo 11 - spazio dell'aula riservato agli amministratori e al pubblico
- Articolo 12 - intervento di terzi
- Articolo 13 - poteri di polizia nell'aula
- Articolo 14 - diritto di accesso dei consiglieri comunali

TITOLO II ATTIVITÀ DELIBERATIVA DEL CONSIGLIO

Capo I istruttoria degli atti di competenza del consiglio

- Articolo 15 - iniziativa delle proposte di deliberazione
- Articolo 16 - proposte di iniziativa del sindaco e della giunta
- Articolo 17 - proposte di iniziativa dei consiglieri
- Articolo 18 - richieste di dibattito a carattere non deliberativo
- Articolo 19 - deposito delle proposte
- Articolo 20 - presentazione di emendamenti prima dell'apertura della seduta consiliare

Capo II discussione

- Articolo 21 - compiti del presidente del consiglio
- Articolo 22 - presentazione degli oggetti
- Articolo 23 - interventi dei consiglieri

- Articolo 24 - interventi del presidente del consiglio, del sindaco e dei relatori
- Articolo 25 - durata degli interventi
- Articolo 26 - voto senza dibattito
- Articolo 27 - mozione d'ordine
- Articolo 28 - richiesta della parola per fatto personale
- Articolo 29 - questioni pregiudiziale e sospensiva
- Articolo 30 - richiesta di sospensione o di chiusura della seduta
- Articolo 31 - presentazione di ordini del giorno
- Articolo 32 - presentazione di sub-emendamenti durante la discussione
- Articolo 33 - chiusura della discussione

Capo III votazioni

- Articolo 34 - dichiarazioni di voto
- Articolo 35 - votazioni per parti e voto bloccato
- Articolo 36 - ordine delle votazioni
- Articolo 37 - votazioni palesi
- Articolo 38 - elezioni di persone e votazioni segrete
- Articolo 39 - proclamazione dell'esito delle votazioni

TITOLO III GLI ORGANI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I organi del consiglio comunale

- Articolo 40 – individuazione degli organi interni del consiglio comunale

Capo II ufficio di presidenza

- Articolo 41 - ufficio di presidenza
- Articolo 42 - elezione del presidente e del vice presidente
- Articolo 43 - compiti e poteri nei rapporti con gli organi del consiglio
- Articolo 44 - compiti e poteri nei rapporti con i consiglieri
- Articolo 45 - ruolo di rappresentanza dell'ufficio di presidenza
- Articolo 46 - funzionamento dell'ufficio di presidenza

Capo III gruppi consiliari e conferenza permanente dei presidenti dei gruppi consiliari

- Articolo 47 - composizione dei gruppi consiliari
- Articolo 48 - presidenti dei gruppi consiliari
- Articolo 49 - risorse per il funzionamento dei gruppi consiliari
- Articolo 50 - conferenza permanente dei presidenti dei gruppi consiliari

Articolo 51 - funzionamento della conferenza permanente dei presidenti dei gruppi consiliari

Capo IV commissioni consiliari

Articolo 52 - istituzione delle commissioni consiliari permanenti

Articolo 53 - composizione delle commissioni consiliari permanenti

Articolo 54 - dimissioni dei componenti le commissioni consiliari

Articolo 55 - presidente e vice presidente di commissione

Articolo 56 - competenze e poteri delle commissioni consiliari permanenti

Articolo 57 - funzionamento delle commissioni consiliari permanenti

Articolo 58 - votazioni

Articolo 59 - commissioni consiliari speciali e di indagine

Articolo 60 - conferenza dei presidenti delle commissioni consiliari

TITOLO IV ATTIVITÀ ISPETTIVA E DI INDIRIZZO

Capo I domande di attualità, interrogazioni ed interpellanze

Articolo 61 - frazioni di sedute dedicate alle domande di attualità, alle interrogazioni, alle interpellanze

Articolo 62 - contenuto e svolgimento della domanda di attualità

Articolo 63 - interrogazione e interpellanza

Articolo 64 - disposizioni comuni a interrogazioni e a interpellanze

Capo II mozioni

Articolo 65 - mozione di iniziativa consiliare

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 66 - approvazione del processo verbale delle sedute consiliari

Articolo 67 - casi non disciplinati

Articolo 68 - firmatari di testi

Articolo 69 - comunicazione al consiglio comunale delle deleghe conferite dal sindaco

Articolo 70 - gettoni di presenza dei consiglieri comunali

Articolo 71 - abrogazione

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I

(LE ADUNANZE CONSILIARI)

Capo I

(convocazione del consiglio comunale)

Art. 1 (avviso di convocazione)

1. Salva diversa disposizione di legge, il presidente - sulla base delle decisioni della conferenza permanente dei presidenti dei gruppi consiliari - convoca il consiglio comunale, fissando il giorno e l'ora della seduta o di più sedute qualora i lavori del consiglio siano programmati per più giorni.

2. Le convocazioni del consiglio comunale sono fatte mediante avvisi scritti da consegnarsi a domicilio, anagrafico o eletto, del sindaco e di ciascun consigliere, con l'elenco degli oggetti da trattare.

Le convocazioni del consiglio comunale possono, altresì, essere redatte informaticamente e trasmesse in via telematica, secondo le modalità e le specifiche tecniche previste dalle leggi in vigore.

L'avviso di convocazione è, altresì, trasmesso al vice sindaco e agli assessori.

Gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e contenuti nel sopraccitato elenco sono trasmessi a ciascun consigliere in via telematica e resi disponibili all'interno del sito internet del Comune in "un'area riservata", oppure - ove questo non sia tecnicamente possibile - sono recapitati in forma cartacea al consigliere stesso.

L'Amministrazione comunale è tenuta a dotare ciascun consigliere degli strumenti tecnologici idonei a garantire che la convocazione del consiglio comunale realizzata in via telematica avvenga con puntualità, efficacia ed economicità.

3. L'avviso di convocazione deve essere consegnato almeno tre giorni liberi prima della riunione - in caso di urgenza (supportata da motivi rilevanti ed indilazionabili) almeno ventiquattro ore prima - cioè non computando in essi né il giorno della consegna dell'avviso, né quello in cui ha luogo la seduta.

4. Qualora un consigliere risieda fuori dal territorio comunale deve segnalare alla segreteria generale - entro dieci giorni dalla convalida della sua elezione o dal cambio di residenza - un indirizzo entro il comune di Vicenza presso il quale possono essergli recapitati gli avvisi di convocazione. In difetto, si intende che il consigliere ha eletto domicilio presso la segreteria comunale.

5. L'avviso di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattare in ciascuna adunanza, deve essere pubblicato all'albo on line e nel sito internet del Comune almeno il giorno precedente quello fissato per l'adunanza; nei casi di convocazione d'urgenza, l'avviso può essere pubblicato nello stesso giorno fissato per l'adunanza.

6. L'avviso di convocazione con l'elenco degli oggetti da trattare è comunicato al Prefetto.

Art. 2 (sede consiliare)

1. Il consiglio comunale si riunisce nella sede municipale nella sala allo scopo dedicata del palazzo comunale, salva diversa determinazione del presidente adeguatamente pubblicizzata sentiti il sindaco, il vice presidente e i presidenti dei gruppi consiliari.

2. Nella sala consiliare, per la durata della seduta, sono esposti la bandiera italiana, la bandiera europea e il gonfalone della Regione del Veneto.

3. Nella sala consiliare è, altresì, appeso il ritratto del Presidente della Repubblica in quanto rappresentante dell'unità nazionale.

Art. 3 (programmazione dei lavori)

1. Il consiglio comunale articola normalmente la propria attività in sessioni di più sedute, programmate in relazione agli oggetti da iscrivere all'ordine del giorno dei lavori consiliari pervenuti alla presidenza del consiglio.

2. Apposite sessioni sono dedicate all'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti della gestione del comune, delle aziende speciali, delle istituzioni, all'approvazione di piani e programmi generali o settoriali o di altri oggetti che la conferenza permanente dei presidenti dei gruppi consiliari ritenga meritevoli di particolare attenzione.

3. Il presidente del consiglio comunale convoca, nel corso del mandato amministrativo del sindaco, almeno due sedute monotematiche del consiglio comunale dedicate alla verifica sullo stato di realizzazione e attuazione delle linee programmatiche di mandato del sindaco, previste dall'art. 48 dello statuto. In tale occasione, dopo la relazione del sindaco della durata di minuti 30, si concederà la parola, se richiesta, prioritariamente ai presidenti dei gruppi consiliari di opposizione per la durata di 20 minuti ciascuno e di seguito agli altri consiglieri comunali con interventi della durata di minuti 20 se presidenti di gruppo consiliare e di minuti 10 se consiglieri comunali. Il consiglio comunale può, altresì, approvare ordini del giorno proposti dalla maggioranza e dalle minoranze contenenti valutazioni sugli obiettivi raggiunti con l'azione politico-amministrativa e la loro adeguatezza rispetto agli indirizzi espressi nelle linee programmatiche.

4. Il calendario dei lavori consiliari è definito dalla conferenza permanente dei presidenti dei gruppi consiliari.

5. Prescindendo dalla programmazione dei lavori consiliari, il presidente del consiglio è tenuto a firmare l'avviso di convocazione del consiglio in un termine non superiore a dieci giorni dalla presentazione della richiesta del sindaco o di un quinto dei consiglieri inserendo all'ordine del giorno dei lavori consiliari le questioni richieste. La relativa seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla data dell'avviso di convocazione.

Art. 4 (ordine del giorno)

1. Al fine di programmare lo svolgimento dei lavori consiliari, il presidente del consiglio - sentito il vice presidente - predispone l'elenco delle proposte di deliberazione, delle mozioni, delle petizioni, delle richieste di dibattito a carattere non deliberativo, nonché di altri oggetti che, ai sensi di legge, dello statuto o dei regolamenti comunali devono essere trattati dal consiglio.

2. Il presidente del consiglio convoca la conferenza permanente dei presidenti dei gruppi consiliari per comunicare l'elenco di cui al comma precedente e per la decisione sulle priorità di trattazione.

3. Ai sensi dell'art. 38, comma 1, dello statuto comunale, il presidente del consiglio, sentito il vice presidente, iscrive come prioritari all'ordine del giorno dei lavori consiliari gli oggetti indicati dal sindaco e relativi a proposte di deliberazione presentate dal sindaco e dalla giunta comunale in

attuazione di obblighi di legge o della programmazione comunale e iscrive, altresì, gli altri oggetti che la conferenza permanente dei presidenti dei gruppi consiliari dispone di inserire all'ordine del giorno dei lavori consiliari.

4. Il presidente iscrive inoltre all'ordine del giorno dei lavori consiliari almeno un oggetto proposto e indicato dalle opposizioni. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo e a qualsiasi titolo, l'oggetto proposto o indicato dalle opposizioni non sia discusso nella prevista seduta, tale oggetto è trattato inderogabilmente come primo oggetto nella seduta immediatamente successiva.

5. Il presidente del consiglio ha facoltà, sentito il vice presidente, di iscrivere all'ordine del giorno dei lavori consiliari oggetti ritenuti indifferibili e urgenti presentati dal sindaco, dalla giunta comunale o dai consiglieri comunali, prescindendo dall'acquisizione delle decisioni della conferenza permanente dei presidenti dei gruppi consiliari.

6. Gli atti di cui al comma 1 rimangono iscritti all'ordine del giorno dei programmati lavori consiliari fino alla loro trattazione, oppure vengono depennati su disposizione del presidente del consiglio allorché i proponenti o il consiglio comunale ne chiedano il ritiro.

7. Salvo quanto dispongono l'art. 9, comma 1, e l'art. 18, comma 3, il consiglio non può discutere o deliberare su alcuna proposta o questione che non sia iscritta all'ordine del giorno dei lavori consiliari.

Capo II

(disciplina delle sedute)

Art. 5 (annuncio delle sedute)

1. Il suono della campana della Torre di Piazza annuncia le adunanze del consiglio comunale 10 minuti prima dell'ora fissata per la seduta.

2. La bandiera italiana, la bandiera europea e il gonfalone della Regione del Veneto sono esposte dal balcone della sala delle riunioni il mattino del giorno in cui si riunisce il consiglio comunale e vi restano sino al termine della seduta.

Art. 6 (apertura della seduta)

1. All'ora indicata nell'avviso di convocazione, il presidente del consiglio fa procedere all'appello nominale da parte del segretario generale.

2. In assenza del presidente, spetta al vice presidente o, in sua assenza, al consigliere anziano presente in aula far procedere all'appello.

3. Qualora i componenti il consiglio comunale non siano presenti nel numero necessario per la validità dell'adunanza, pari alla metà dei consiglieri in carica, computando il sindaco in prima convocazione, il presidente del consiglio dispone che si proceda ad un secondo ed eventualmente a successivi appelli. In nessun caso l'apertura della riunione può essere protratta di oltre mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione.

4. Qualora i componenti il consiglio siano presenti nel numero necessario a rendere valida la seduta, il presidente del consiglio dichiara aperta la medesima.

5. Qualora, decorso il termine stabilito al comma 3, il consiglio non risulti in numero legale, il presidente dichiara deserta la seduta e il segretario generale ne dà atto a verbale. La seduta viene, quindi, rinviata alla data eventualmente stabilita nell'avviso di convocazione.

6. I consiglieri che non possono intervenire alla seduta devono darne comunicazione al presidente del consiglio in forma scritta o telematica entro il terzo giorno successivo all'assenza. In tal caso l'assenza si considera giustificata. Il consigliere che senza giustificazione non interviene

per tre riunioni consecutive, ovvero per la metà delle sedute nell'anno solare, alle riunioni del consiglio comunale decade dalla carica, esperita negativamente la procedura di cui all'art. 46 dello statuto.

Art. 7 (designazione degli scrutatori)

1. Dopo la dichiarazione di apertura della seduta, il presidente designa tre consiglieri alle funzioni di scrutatore con il compito di assisterlo durante lo spoglio dei voti e di accertare con lui il risultato della votazione.

2. Gli scrutatori, che per qualsiasi motivo si assentano nel corso della seduta, vengono sostituiti con le stesse modalità con cui sono stati designati.

Art. 8 (verifica del numero legale nel corso della seduta)

1. Aperta la seduta, nel corso della stessa il consiglio si presume adunato in numero legale.

2. Il presidente del consiglio, durante la seduta, non è più obbligato a verificare l'esistenza del numero legale.

3. Se risulta al momento di una votazione che il numero dei presenti è inferiore a quello necessario per la validità dell'adunanza, il presidente del consiglio sospende la seduta per un tempo massimo di 20 minuti; quindi verifica, mediante appello nominale, se si sia ricostituito il numero legale, riprendendo in tal caso la seduta; nel caso opposto, la dichiara sciolta.

4. Quando la legge, lo statuto o i regolamenti comunali prescrivono una maggioranza speciale per determinate deliberazioni e questa non sia raggiunta, il consiglio, purché in numero legale per la validità della seduta e fatte salve diverse disposizioni di legge, procede all'esame dei successivi argomenti all'ordine del giorno.

5. I consiglieri che si assentano dall'aula, temporaneamente o definitivamente, devono comunicarlo al segretario generale perché ne prenda nota, salvo che l'assenza non sia rilevata con mezzi elettronici.

Art. 9 (articolazione e modifica dell'ordine del giorno)

1. La seduta del consiglio si articola nel modo seguente: dapprima viene data risposta alle domande di attualità, alle interrogazioni e alle interpellanze per la durata stabilita dall'art. 61; di seguito, il presidente del consiglio, il vice presidente del consiglio o il sindaco possono dare comunicazioni, per un tempo massimo di 10 minuti ciascuno, sulle quali può aprirsi un dibattito su richiesta di un consigliere approvata, senza discussione, dal consiglio; in tale ipotesi ogni consigliere può intervenire una volta per un tempo massimo complessivo di 5 minuti, mentre il consigliere che dichiara di parlare a nome del gruppo consiliare può intervenire due volte per un tempo massimo complessivo di 10 minuti.

Successivamente si esaminano le verifiche sugli impegni contenuti negli ordini del giorno di cui all'art. 31 comma 9, le proposte di deliberazione, le mozioni, le richieste di dibattito e ogni altro oggetto iscritto all'ordine del giorno secondo le priorità indicate nell'avviso di convocazione.

2. Fornendo adeguata motivazione e fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 4 e dall'art. 18, comma 5, il sindaco può chiedere la modifica dell'ordine di trattazione degli oggetti; in questo caso la richiesta è sottoposta al voto del consiglio ed è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

3. Previa adeguata motivazione, la modifica dell'ordine di trattazione degli oggetti può essere richiesta anche da un presidente di gruppo o presentata per iscritto da due consiglieri; in questo caso

la richiesta è sottoposta al voto del consiglio ed è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

4. In merito alla richiesta di modifica dell'ordine di trattazione degli oggetti possono parlare, oltre al relatore proponente la modifica, il presidente del consiglio, il vice presidente del consiglio, il sindaco e un solo consigliere che vi si opponga; qualora la richiesta sia presentata da due consiglieri, relatore è solo uno dei consiglieri firmatari.

5. E' fatto salvo quanto dispone l'art. 18, comma 5.

6. La frazione di seduta dedicata alle domande di attualità, alle interrogazioni e alle interpellanze può essere soppressa esclusivamente nelle sedute dedicate all'esame del bilancio e del rendiconto della gestione del comune o nelle sedute aventi carattere monotematico, per decisione del presidente e del vice presidente del consiglio, su conforme parere della conferenza permanente dei presidenti dei gruppi consiliari e comunicata nell'avviso di convocazione.

Art. 10 (pubblicità e disciplina delle sedute)

1. Le sedute sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge e nel caso in cui il consiglio comunale deliberi espressamente, anche durante la seduta pubblica, di adunarsi in seduta segreta per la tutela della riservatezza di persone, gruppi o imprese di cui dovrà discutere.

2. Sulla proposta di passare a seduta segreta può parlare, oltre al proponente, un consigliere a favore e uno contro; la proposta è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

3. Su quanto abbia formato oggetto di discussione in seduta segreta, i presenti sono vincolati al segreto.

4. Delle sedute segrete non viene effettuata la registrazione; è redatto soltanto un verbale sintetico, a cura del segretario, con l'annotazione degli argomenti trattati, dei nomi degli intervenuti e delle decisioni adottate.

5. Salvo diverse disposizioni di legge, per tutte le nomine e le designazioni di competenza consiliare si procede in seduta pubblica.

6. Il presidente del consiglio, sentito il vice presidente, può disporre l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso al fine di assicurare una più ampia pubblicità di particolari sedute.

7. Il presidente del consiglio, sentito il vice presidente, autorizza le emittenti radio-televisive, che ne facciano richiesta, a trasmettere le sedute, o frazioni di sedute, del consiglio comunale. Il presidente autorizza, altresì, registrazioni e video-registrazioni anche da parte del pubblico.

8. Le riprese audio-video dei lavori del consiglio comunale sono trasmesse via internet sul sito del Comune.

9. Il segretario generale partecipa alle riunioni del consiglio comunale, cura, coadiuvato dagli uffici, la stesura del processo verbale della seduta, rende pareri tecnico-giuridici su quesiti posti dal presidente, dagli assessori e dai consiglieri.

10. Delle sedute del consiglio comunale è redatto processo verbale, sottoscritto da colui o coloro che hanno presieduto il consiglio, e dal segretario generale o da colui che lo sostituisce nel compito di verbalizzazione.

Art. 11 (spazio dell'aula riservato agli amministratori e al pubblico)

1. Nessuna persona estranea al consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai consiglieri, salvo le persone indicate dallo statuto comunale. Oltre al vice segretario generale, al personale di segreteria del consiglio e dell'ufficio staff del sindaco, ai commessi d'aula, ai giornalisti accreditati, può, a seconda delle esigenze, essere ammessa la presenza di altre persone

autorizzate dal presidente del consiglio, sentito il vice presidente, in relazione agli argomenti in trattazione.

2. Il pubblico presenza alle adunanze nello spazio ad esso riservato.

Art. 12 (intervento di terzi)

1. Per decisione del presidente del consiglio, oppure su proposta del sindaco, del vice presidente o di un presidente di gruppo consiliare o di due consiglieri, accolta dal consiglio senza discussione, possono essere ammessi ad illustrare oggetti iscritti all'ordine del giorno persone estranee al consiglio la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare. In tal caso l'intervento può svolgersi esclusivamente prima dell'apertura della discussione e per un tempo massimo di 10 minuti.

2. Il collegio dei revisori può partecipare a tutte le riunioni del consiglio comunale. Ciascun componente l'organo di revisione può chiedere al presidente del consiglio di prendere la parola per dare comunicazioni o per fornire spiegazioni su singoli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 13 (poteri di polizia nell'aula)

1. I poteri necessari per garantire l'ordinato svolgimento dei lavori consiliari nell'aula spettano al presidente del consiglio che li esercita avvalendosi discrezionalmente dell'assistenza della polizia municipale impartendo gli ordini necessari ai vigili urbani di servizio in aula.

2. Se il sindaco o un assessore o un consigliere turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti, il presidente del consiglio lo richiama; il richiamato può dare spiegazioni. Dopo un secondo richiamo all'ordine nella stessa seduta, il presidente del consiglio può interdirlgli la parola e può, altresì, disporre la sua esclusione dall'aula per tutto il resto della seduta.

3. Le persone che, nella parte dell'aula riservata al pubblico, assistono alla seduta, debbono rimanere in silenzio e mantenere un contegno corretto.

4. Il presidente del consiglio, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall'aula chiunque del pubblico sia causa di disordine.

5. Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al comma 3, o quando non si possa accertare l'autore del disordine, il presidente del consiglio può ordinare che sia sgomberata l'aula o quella parte di aula in cui il pubblico non si mantenga disciplinato e dove l'ordine sia stato turbato. Nell'aula o nella parte di aula fatta sgomberare non possono essere riammessi gli espulsi.

6. Quando sorga tumulto nell'aula e riescano vani i richiami del presidente del consiglio, questi sospende temporaneamente la seduta e abbandona il seggio fino alla cessazione della turbativa. Se il tumulto continua, il presidente del consiglio riprende la funzione e, secondo le opportunità, sentito il vice presidente scioglie la seduta.

7. Contro ogni determinazione del presidente del consiglio assunta ai sensi del presente articolo, il sindaco e ciascun consigliere hanno facoltà di appellarsi al consiglio il quale decide senza discussione.

Art. 14 (diritto di accesso dei consiglieri comunali)

1. I consiglieri comunali per l'effettivo esercizio delle loro funzioni esercitano il diritto di accesso su tutti gli atti dell'amministrazione mediante presentazione di richiesta, anche verbale, che viene immediatamente evasa. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

2. L'esercizio del diritto di accesso agli atti interni, ai documenti dichiarati riservati ed agli atti preparatori non può essere inibito ai consiglieri comunali, sempre che l'accesso sia connesso con l'espletamento del loro mandato.

3. Qualora sussistano esigenze di riservatezza o di salvaguardia di altri beni giuridici specificatamente determinati dalla legge, i consiglieri comunali sono tenuti al segreto d'ufficio.

4. Non è consentito ai consiglieri l'uso delle informazioni e delle copie dei documenti ottenute per fini diversi dall'espletamento del loro mandato.

5. I consiglieri comunali sono esentati dal pagamento dei costi di riproduzione ed altri diritti.

TITOLO II

(ATTIVITÀ DELIBERATIVA DEL CONSIGLIO)

Capo I

(istruttoria degli atti di competenza del consiglio)

Art. 15 (iniziativa delle proposte di deliberazione)

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione appartiene ai soggetti indicati dalla legge e dallo statuto comunale.

2. Le proposte deliberative devono essere presentate in forma scritta o in via telematica e contenere i requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto comunale.

3. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spettante ai cittadini ai sensi dell'art. 16, comma 2, dello statuto comunale è disciplinata dalle norme contenute nel regolamento comunale degli istituti di partecipazione.

4. In relazione al potere di proposta e di iniziativa, ogni consigliere ha diritto di prendere visione degli atti d'ufficio e di richiedere la collaborazione degli uffici comunali; ha, altresì, diritto di accesso su tutti gli atti dell'amministrazione comunale, secondo quanto previsto dal presente regolamento e dal regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune di Vicenza.

Art. 16 (proposte di iniziativa del sindaco e della giunta)

1. Le proposte di deliberazione di iniziativa del sindaco o della giunta comunale devono essere trasmesse dal sindaco o dall'assessore delegato alla materia al presidente del consiglio e alle competenti commissioni consiliari prima dell'esame da parte del consiglio comunale.

2. Le commissioni esprimono il loro parere entro il termine di quindici giorni dalla presentazione della proposta, salvo deroghe di volta in volta concordate tra il proponente e il presidente della commissione.

3. Decorso il termine di cui al comma precedente, l'organo cui compete il successivo esame prescinde dal parere.

4. Entro i termini di cui ai commi precedenti può essere chiesto il parere di più commissioni per proposte di deliberazione di interesse comune.

5. Non vanno trasmessi al parere delle commissioni le proposte di deliberazione relative alla nomina, designazione, elezione di persone, le proposte di deliberazione di convalida degli eletti, di surrogazione dei consiglieri, il documento contenente gli indirizzi generali di governo, la mozione

di sfiducia, gli atti a contenuto non provvedimentale esclusi gli atti amministrativi a carattere generale.

Art. 17 (proposte di iniziativa dei consiglieri)

1. Le proposte di deliberazione di iniziativa dei singoli consiglieri sono depositate presso la segreteria generale e trasmesse, a cura del segretario generale, entro il termine di tre giorni dalla data di presentazione, al presidente del consiglio, al sindaco, all'assessore delegato alla materia, nonché all'esame dei competenti uffici che dovranno pronunciarsi in merito entro il termine di dieci giorni dalla ricezione.

2. Acquisito il parere dei competenti uffici, le proposte di deliberazione sono trasmesse, a cura del presidente del consiglio, alle competenti commissioni consiliari le quali esprimono il loro parere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione.

3. Acquisito il parere delle commissioni, oppure decorso il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della proposta, si prescinde dal parere e si applica quanto dispone l'art. 4.

Art. 18 (richieste di dibattito a carattere non deliberativo)

1. Il sindaco e ciascun consigliere possono richiedere che, previa iscrizione dell'oggetto all'ordine del giorno dei lavori consiliari secondo la disciplina dettata dall'art. 4, il consiglio comunale dibatta su fatti di particolare importanza, ancorché il dibattito non dia luogo a formale deliberazione.

2. Le richieste devono essere presentate, in forma scritta o in via telematica, al presidente del consiglio e devono contenere l'indicazione specifica dell'oggetto del dibattito.

3. Qualora i fatti di cui al comma 1 siano accaduti successivamente all'ultima seduta della conferenza permanente dei presidenti dei gruppi consiliari, il sindaco e ciascun consigliere possono richiedere che si apra comunque il dibattito in consiglio comunale ancorché l'oggetto non sia stato iscritto all'ordine del giorno dei lavori consiliari e avendo esso un carattere di urgenza.

4. Il sindaco e il consigliere, che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 3, presentano la richiesta, in forma scritta e prima dell'inizio della seduta, al presidente del consiglio che provvede ad informare, prescindendo da qualsiasi formalità, i presidenti dei gruppi consiliari.

5. La richiesta di dibattito presentata ai sensi del comma precedente è dichiarata ammissibile dal presidente del consiglio. Sull'ordine di trattazione della richiesta si pronuncia, senza discussione, il consiglio comunale sentiti il presentatore della richiesta e il sindaco per un tempo massimo di 5 minuti ciascuno.

6. E' ammessa la presentazione di ordini del giorno che esprimano l'opinione del consiglio e non impegnino il bilancio del comune né modifichino le disposizioni regolamentari vigenti. Si applica l'art. 31, comma 8.

7. Sia nel caso che la richiesta di dibattito sia inserita quale oggetto nell'ordine del giorno dei lavori consiliari, sia nel caso previsto dal comma 3, il presentatore interviene per illustrare l'oggetto per una volta sola e per un tempo massimo di 10 minuti. Ogni altro consigliere può intervenire per una volta sola e per un tempo massimo di 5 minuti; il sindaco e l'assessore delegato alla materia possono intervenire ciascuno per un tempo massimo di 10 minuti.

Art. 19 (deposito delle proposte)

1. Le proposte di deliberazione e gli altri oggetti iscritti all'ordine del giorno dei lavori consiliari sono depositati, almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata per l'inizio della seduta, presso la segreteria generale corredati dagli atti istruttori e dai pareri pervenuti.

2. Lo schema di bilancio annuale di previsione ed i suoi allegati, la prevista relazione del collegio dei revisori e la proposta di rendiconto di gestione sono trasmesse ai consiglieri comunali nei termini previsti dal regolamento di contabilità.

Art. 20 (presentazione di emendamenti prima dell'apertura della seduta consiliare)

1. Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto o in via telematica alla segreteria generale entro le ore 12,00 del giorno in cui ha luogo la seduta al fine di consentire l'espressione dei relativi pareri di regolarità tecnica, contabile e di legittimità così come previsto dalla legge.

2. La norma di cui al comma precedente si applica anche alle proposte di deliberazione di iniziativa dei cittadini, ai sensi dell'art. 16, comma 2 dello statuto comunale.

3. Gli emendamenti allo schema di bilancio annuale di previsione ed ai suoi allegati devono essere presentati, per iscritto, alla segreteria generale almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per la seduta in cui l'oggetto viene presentato alla discussione, ai sensi del successivo art. 22.

4. Non è ammessa la presentazione di emendamenti sulla proposta del sindaco contenente gli indirizzi generali di governo e sulla mozione di sfiducia.

Capo II

(discussione)

Art. 21 (compiti del presidente del consiglio)

1. Il presidente del consiglio dichiara aperta la discussione sui singoli argomenti all'ordine del giorno dei lavori consiliari dopo la presentazione degli stessi, assicura la regolarità del dibattito, concede la parola, giudica la ricevibilità dei testi presentati dai consiglieri, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, proclama il risultato delle votazioni, dichiara la chiusura della seduta, fa osservare la legge, lo statuto comunale e il presente regolamento.

2. Il presidente del consiglio ha facoltà di sospendere brevemente la seduta anche al fine di consultare la conferenza permanente dei presidenti dei gruppi consiliari.

3. Contro ogni determinazione del presidente, il sindaco e ciascun consigliere hanno facoltà di appellarsi al consiglio il quale decide senza discussione.

Art. 22 (presentazione degli oggetti)

1. Le proposte di deliberazione di iniziativa del sindaco, della giunta comunale o dei consiglieri comunali sono illustrate dal proponente o dall'assessore delegato alla materia per un tempo massimo di 15 minuti salva diversa determinazione della conferenza permanente dei presidenti dei gruppi consiliari, oppure sono date per lette.

2. Ogni altro oggetto all'ordine del giorno dei lavori consiliari è illustrato dal proponente, o da uno dei proponenti quando i presentatori sono più di uno secondo quanto previsto dall'art. 68.

3. E' fatto salvo quanto dispongono l'art. 12 del presente regolamento e il regolamento degli istituti di partecipazione.

4. E' data facoltà al proponente, o ai proponenti quando siano più di uno, di ritirare l'oggetto dall'ordine del giorno dei lavori consiliari in qualsiasi momento fino alla conclusione della discussione.

Art. 23 (interventi dei consiglieri)

1. I consiglieri che intendono parlare su un argomento iscritto all'ordine del giorno dei lavori consiliari devono farne richiesta al presidente del consiglio, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle domande, salvo il caso della seduta monotematica di verifica sullo stato di realizzazione e attuazione delle linee programmatiche di mandato del Sindaco di cui all'art. 3, comma 3.

2. Se un consigliere, chiamato dal presidente del consiglio ad intervenire, non risulta presente, si intende che abbia rinunciato a parlare.

3. Il consigliere parla dal proprio banco, rimanendo in piedi, rivolgendosi all'intero consiglio anche quando si tratti di rispondere ad argomenti di altri consiglieri e di ribattere a riferimenti personali.

4. Il consigliere, durante il proprio intervento, deve attenersi all'oggetto posto in discussione.

5. Quando il presidente del consiglio abbia richiamato per due volte il consigliere, e questo non tenga conto del richiamo, il presidente può interdirlgli la parola.

6. Salvo quanto disposto dall'art. 24, comma 1, nessuno può interloquire mentre altri hanno la parola, né è permesso interrompere l'oratore.

Art. 24 (interventi del presidente del consiglio, del sindaco e dei relatori)

1. Il presidente del consiglio può sempre parlare, anche interrompendo la serie di coloro che hanno chiesto la parola, ma solo per muovere qualche osservazione, per fornire chiarimenti di fatto o chiarimenti utili ai fini della discussione.

2. Il relatore ed il sindaco hanno sempre facoltà di replicare per dare spiegazioni o per dichiarare se è favorevole o meno agli ordini del giorno o agli emendamenti presentati.

Art. 25 (durata degli interventi)

1. Salvo termini diversi stabiliti dal presente regolamento, ogni consigliere può intervenire due volte e per un tempo massimo complessivo di 5 minuti nella discussione su ciascun oggetto in trattazione.

2. Il consigliere che dichiara di parlare a nome del gruppo può intervenire due volte e per un tempo massimo complessivo di 10 minuti.

3. I tempi di intervento di cui al primo e al secondo comma sono elevati rispettivamente a 10 e 20 minuti quando la discussione verta su uno dei seguenti oggetti:

- a) indirizzi generali di governo;
- b) mozione di sfiducia;
- c) bilancio preventivo del comune;
- d) rendiconto della gestione del comune;
- e) strumenti di pianificazione;
- f) delibere-quadro e provvedimenti programmatici;
- g) regolamenti generali del comune;
- h) dibattito sulle risultanze di referendum e provvedimenti conseguenti ai sensi degli artt. 29, 30, 31 e 32 dello statuto comunale;

- i) dibattito sulla verifica dello stato di realizzazione e attuazione delle linee programmatiche di mandato del sindaco;
- j) dibattito sulla relazione della commissione di controllo e garanzia.

4. Ogni altro intervento per motivi procedurali, quali la richiesta di modifica dell'ordine del giorno, la mozione d'ordine, la richiesta della parola per fatto personale, le questioni pregiudiziale e sospensiva, la chiusura anticipata della discussione generale, la richiesta di sospensione o di chiusura della seduta, non può superare il limite massimo di 4 minuti.

5. La conferenza permanente dei presidenti dei gruppi consiliari può fissare tempi di intervento diversi sugli oggetti di cui al comma 1 e al comma 3, ma in ogni caso non possono essere fissati tempi inferiori a quelli previsti.

Art. 26 (voto senza dibattito)

1. Quando la competente commissione consiliare abbia espresso all'unanimità parere favorevole su un oggetto, diverso da quelli indicati all'art. 25, comma 3, il presidente del consiglio passa senz'altro alla sua votazione. Sono consentiti interventi per dichiarazione di voto.

2. I consiglieri comunali assenti con giustificato motivo ai lavori della commissione di cui al comma 1 o i presidenti dei gruppi consiliari, possono chiedere che sia aperta la discussione. Su tale richiesta si pronuncia il consiglio comunale senza discussione.

3. Se sono stati presentati emendamenti, oppure, prima delle dichiarazioni di voto, ordini del giorno, non si apre il dibattito ma sono ammessi interventi per dichiarazione di voto. E', comunque, consentito che il primo firmatario di ciascun emendamento e ordine del giorno lo possa illustrare per non più di 4 minuti.

Art. 27 (mozione d'ordine)

1. I componenti il consiglio comunale possono presentare in qualsiasi momento una mozione d'ordine: essa consiste in un richiamo verbale volto ad ottenere che, nel modo di presentare, discutere e approvare un oggetto, siano osservati la legge, lo statuto comunale e il presente regolamento.

2. Il presidente del consiglio concede la parola ad un solo oratore che intenda opporsi alla mozione.

3. Nel merito si pronuncia il presidente del consiglio, salvo quanto stabilito all'art. 21, comma 3.

Art. 28 (richiesta della parola per fatto personale)

1. Costituisce fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta personale o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse.

2. In tal caso chi chiede la parola deve indicare in che consiste il fatto personale.

3. Il presidente del consiglio, se ritiene ammissibile la richiesta, concede al richiedente non più di 4 minuti per illustrare in che cosa tale fatto si concreti e per svolgere il relativo intervento. Si applica quanto dispone l'art. 21, comma 3.

4. La richiesta di parola per fatto personale può essere avanzata in qualsiasi momento della seduta, e il presidente del consiglio concede la parola al richiedente entro il termine della discussione.

Art. 29 (questioni pregiudiziale e sospensiva)

1. E' questione pregiudiziale la richiesta che un oggetto non debba essere discusso, ma ritirato dall'ordine del giorno dei lavori consiliari.

2. E' questione sospensiva la richiesta che la discussione su un oggetto iscritto all'ordine del giorno dei lavori consiliari venga rinviata, rimanendo comunque l'oggetto iscritto all'ordine del giorno se il rinvio è ad altra seduta.

3. La questione pregiudiziale e la domanda sospensiva possono essere presentate da ogni consigliere dopo la presentazione dell'oggetto e prima che il presidente del consiglio abbia aperto la discussione; se si vogliono presentare quando la discussione è in corso devono essere formulate per iscritto e sottoscritte da almeno tre consiglieri.

4. La questione pregiudiziale e sospensiva vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o di proseguire la discussione nel merito.

5. Un solo consigliere, oltre al proponente o uno dei proponenti, è ammesso a parlare a favore e non più di uno contro.

Art. 30 (richiesta di sospensione o di chiusura della seduta)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, cinque consiglieri, due presidenti di gruppo consiliare possono proporre per iscritto, in qualsiasi momento, che la seduta venga sospesa temporaneamente o chiusa definitivamente, e sulla proposta decide il consiglio.

2. Un solo consigliere, oltre al proponente, è ammesso a parlare a favore e non più di uno contro.

Art. 31 (presentazione di ordini del giorno)

1. Ciascun componente il consiglio comunale può presentare durante la discussione ordini del giorno correlati all'oggetto in trattazione, e non richiedenti la procedura di iscrizione all'ordine del giorno dei lavori consiliari, depositando il testo scritto sul banco del presidente del consiglio.

2. Eventuali emendamenti all'ordine del giorno possono essere presentati solo se i proponenti l'ordine del giorno non si oppongono.

3. Sugli ordini del giorno e sugli emendamenti agli stessi non si svolge dibattito, ma sono ammessi solo interventi per dichiarazioni di voto.

4. Gli ordini del giorno e gli emendamenti possono essere ritirati in ogni momento prima della votazione.

5. E' data facoltà a ciascun componente il consiglio comunale di chiedere al presidente del consiglio una breve sospensione della trattazione dell'argomento al solo scopo di consentire ai proponenti l'eventuale riduzione degli ordini del giorno e degli emendamenti presentati o l'integrazione dei loro contenuti.

6. Sulla richiesta di sospensione e sulla durata di quest'ultima decide il presidente del consiglio. Si applica l'art. 21, comma 3.

7. Se la richiesta viene accolta, alla ripresa della trattazione dell'argomento è concesso di presentare per iscritto al presidente del consiglio il testo o i testi eventualmente concordati degli ordini del giorno e degli emendamenti, in sostituzione di quelli originariamente presentati. Di detti testi viene data lettura al consiglio da parte del presidente o del proponente.

8. In presenza di un elevato numero di ordini del giorno o di emendamenti agli ordini del giorno presentati, la giunta comunale o un presidente di gruppo consiliare possono richiedere l'immediata convocazione della conferenza permanente dei presidenti dei gruppi consiliari. Su tale richiesta si pronuncia il consiglio comunale senza discussione. La conferenza permanente dei

presidenti dei gruppi consiliari, previa valutazione degli ordini del giorno presentati, predispone una proposta di ordini del giorno da sottoporre alla trattazione del consiglio comunale. Sulla proposta della conferenza permanente dei presidenti dei gruppi consiliari il consiglio comunale si esprime con un voto, previa discussione con i tempi previsti dall'art. 25, commi 1 e 2, senza la possibilità di presentare ulteriori ordini del giorno o emendamenti a ordini del giorno. L'approvazione della proposta della conferenza permanente dei presidenti dei gruppi consiliari da parte del consiglio comunale fa decadere tutti gli altri ordini del giorno.

9. Trimestralmente viene iscritta all'ordine del giorno dei lavori consiliari la verifica dell'attuazione degli impegni e degli indirizzi contenuti negli ordini del giorno approvati in consiglio comunale. Il sindaco o la giunta relazionano in materia, anche aggregando gli ordini del giorno per contenuti omogenei o affini, per un tempo massimo complessivo di 3 minuti per ciascun ordine del giorno e al primo firmatario dell'ordine del giorno approvato o, in caso di sua assenza, ad altro firmatario è concesso formulare osservazioni per un massimo di 2 minuti per ciascun ordine del giorno.

Art. 32 (presentazione di sub-emendamenti durante la discussione)

1. Durante la discussione ciascun consigliere può presentare emendamenti agli emendamenti i quali sono votati solo se accettati dai proponenti.

2. Sui sub-emendamenti non si svolge dibattito, ma sono ammessi interventi per dichiarazione di voto. Il primo firmatario di ciascun sub-emendamento può, comunque, illustrarlo per non più di 4 minuti.

3. I sub-emendamenti possono essere ritirati in qualsiasi momento prima della votazione.

Art. 33 (chiusura della discussione)

1. Quando è esaurita la serie degli interventi dei consiglieri che hanno chiesto di parlare, il presidente del consiglio dichiara chiusa la discussione e dà parola al relatore per la replica finale per un tempo massimo di 10 minuti.

Capo III

(votazioni)

Art. 34 (dichiarazioni di voto)

1. Dichiarata chiusa la discussione e intervenuta la replica del relatore, la parola può essere concessa esclusivamente per dichiarazioni di voto.

2. Gli interventi per dichiarazione di voto sono svolti da un consigliere a nome del gruppo per la durata massima di 3 minuti. Identico tempo è concesso a ciascun consigliere che dichiara di discostarsi dalla dichiarazione resa a nome del proprio gruppo.

3. Dopo le dichiarazioni di voto e prima della votazione, il sindaco, l'assessore delegato alla materia, il relatore hanno diritto di intervenire per un tempo massimo di 5 minuti.

4. Sulle questioni procedurali non sono consentite dichiarazioni di voto.

5. Qualora sia stata richiesta la votazione di un atto per parti separate, ai sensi dell'art. 35, le dichiarazioni di voto si svolgeranno sul complesso dell'argomento trattato comprensivo delle parti su cui si voterà in modo separato.

Art. 35 (votazioni per parti e voto bloccato)

1. La richiesta che su un testo si voti per parti è formulata dal sindaco o da ciascun consigliere in qualsiasi momento prima della votazione e su di essa si pronuncia il consiglio senza discussione.

2. Quando lo richieda la giunta comunale, il consiglio comunale deve pronunciarsi, senza discussione, con un unico voto sulla proposta nella sua formulazione originaria, o su parte di essa, compresi gli emendamenti e i sub-emendamenti che la giunta stessa abbia dichiarato di accogliere.

3. La richiesta di cui al comma precedente fa cadere sia gli emendamenti e i sub-emendamenti presentati e non accolti dalla giunta, sia la richiesta di votazioni per parti separate.

4. Qualora la votazione sia avvenuta per parti, per singole voci o per punti del dispositivo, alla fine delle votazioni l'oggetto è votato nella sua globalità, nel testo quale risulta votato per parti.

Art. 36 (ordine delle votazioni)

1. L'ordine delle votazioni è il seguente:

- a) la questione pregiudiziale;
- b) la questione sospensiva;
- c) la richiesta di votazione per parti;
- d) gli emendamenti agli ordini del giorno di cui all'art. 31, comma 1, secondo l'ordine di presentazione;
- e) gli ordini del giorno di cui all'art. 31, comma 1, secondo l'ordine di presentazione;
- f) i sub-emendamenti;
- g) gli emendamenti secondo l'ordine di presentazione;
- h) la proposta principale.

2. E' facoltà del presidente del consiglio derogare all'ordine di votazione degli ordini del giorno e degli emendamenti, qualora ciò si riveli utile per la chiarezza della votazione.

3. E', altresì, facoltà del presidente del consiglio dichiarare la inammissibilità di emendamenti e di sub-emendamenti che, per effetto di precedenti votazioni, non abbiano più significato.

Art. 37 (votazioni palesi)

1. Le votazioni palesi avvengono per alzata di mano oppure a mezzo di procedimento elettronico con registrazione dei nomi, salvo i casi in cui la legge, lo statuto comunale e il presente regolamento prevedano la votazione per appello nominale.

2. E' in facoltà del presidente del consiglio procedere alla votazione per appello nominale anche al di fuori dei casi previsti dalla legge e dallo statuto comunale.

3. Nel caso di votazione per appello nominale, il presidente del consiglio indica il significato del "sì" e del "no".

4. Qualora una votazione palese sia dubbia nel suo risultato, il presidente del consiglio la fa ripetere.

5. In caso di difetto dei dispositivi elettronici di voto, la controprova è effettuata per alzata di mano o per appello nominale.

Art. 38 (elezioni di persone e votazioni segrete)

1. Con l'eccezione dei casi disciplinati dalla legge e dallo statuto comunale, le votazioni su persone avvengono a scrutinio segreto.

2. Le votazioni segrete avvengono per schede, che possono essere predisposte con l'indicazione dei candidati.

3. Ogniqualvolta la legge o lo statuto comunale preveda una riserva di posti per le opposizioni, l'elezione o la designazione può avvenire per liste contrapposte di candidati indicati nella scheda. In tal caso, qualora le opposizioni presentino più candidature di quanti siano i posti loro riservati, la votazione è nulla se la somma dei voti validi ricevuti dai candidati della minoranza supera il numero dei consiglieri di opposizione che hanno partecipato alla votazione.

4. Ogniqualvolta il consiglio comunale debba eleggere o designare persone in enti, aziende o istituzioni, le candidature sono corredate dai relativi "curricula".

5. Il comma 4 non si applica quando i candidati siano il sindaco, i consiglieri o gli assessori comunali.

Art. 39 (proclamazione dell'esito delle votazioni)

1. Terminata ciascuna votazione, il presidente del consiglio, con l'assistenza dei tre scrutatori, ne riconosce e ne proclama l'esito.

TITOLO III

(GLI ORGANI DEL CONSIGLIO COMUNALE)

Capo I

(organi del consiglio comunale)

Art. 40 (individuazione degli organi interni del consiglio comunale)

1. Sono organi del consiglio comunale l'ufficio di presidenza, i gruppi consiliari, la conferenza permanente dei presidenti dei gruppi consiliari, le commissioni consiliari, la conferenza dei presidenti delle commissioni consiliari.

Capo II

(ufficio di presidenza)

Art. 41 (ufficio di presidenza)

1. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente del consiglio comunale e dal vice presidente del consiglio comunale.

Art. 42 (elezione del presidente e del vice presidente)

1. Il presidente del consiglio comunale e il vice presidente sono eletti dal consiglio comunale nel suo seno, a scrutinio segreto, nella prima seduta dopo la convalida degli eletti e, in caso di successiva vacanza dell'ufficio, nella prima seduta utile dopo la vacanza medesima.

2. Dapprima si procede all'elezione del presidente. Viene proclamato eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Se dopo la prima votazione nessun consigliere comunale ottiene la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati si procede ad una seconda votazione di ballottaggio tra i candidati che nella prima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti ed è proclamato presidente il consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti.

3. Immediatamente dopo l'elezione del presidente si procede alla elezione del vice presidente con le stesse modalità stabilite al comma precedente per l'elezione del presidente.

4. Presidente e vice presidente debbono alternativamente appartenere ciascuno o alla maggioranza consiliare o all'opposizione consiliare così come definiti da una dichiarazione formalmente sottoscritta dai consiglieri comunali e consegnata prima dell'inizio della seduta in segreteria generale contenente l'indicazione dei candidati alla carica di presidente e di vice presidente.

5. Nel caso in cui il presidente e vice presidente, nel corso del mandato amministrativo aderiscano alla maggioranza o all'opposizione consiliare rispetto a quella di cui al comma precedente, decadono d'ufficio dalla carica di presidente o vice presidente. Il presidente e vice presidente vengono eletti nella prima seduta utile dopo la vacanza medesima.

6. Le cariche di presidente del consiglio e di vice presidente del consiglio sono incompatibili con quelle di presidente e vice presidente di commissione consiliare.

Art. 43 (compiti e poteri nei rapporti con gli organi del consiglio)

1. Il presidente è organo di garanzia dell'esercizio delle funzioni degli organi del consiglio comunale e dei diritti e delle prerogative dei singoli consiglieri e deve operare con imparzialità.

2. Salva diversa disposizione di legge, il presidente convoca e presiede il consiglio comunale, predispone l'ordine del giorno dei lavori consiliari e svolge ogni altra funzione a lui attribuita dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.

3. Il vice presidente del consiglio comunale sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento e coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni secondo le modalità previste dallo statuto e dal presente regolamento.

4. In ogni materia in caso di dissenso tra presidente e vicepresidente prevale la decisione del presidente.

5. Oltre ai compiti attribuitigli dalla legge, dallo statuto comunale e dal presente regolamento, il presidente del consiglio:

- a) provvede all'insediamento delle commissioni consiliari, le presiede fino alla elezione del presidente delle commissioni stesse, ne coordina i lavori con quelli del consiglio e della conferenza permanente dei presidenti dei gruppi consiliari, anche mediante la consultazione, singolarmente o in sede di conferenza, dei presidenti dei gruppi consiliari e dei presidenti delle commissioni consiliari;
- b) formula proposte al sindaco in ordine ai provvedimenti necessari per assicurare ai gruppi consiliari e alle commissioni consiliari mezzi, strutture e servizi per l'espletamento delle loro funzioni;
- c) formula al sindaco proposte di bilancio relative agli stanziamenti per il funzionamento del consiglio, dell'ufficio di presidenza, delle commissioni e dei gruppi consiliari;
- d) provvede ad assegnare le proposte di deliberazione alle commissioni consiliari, nel caso in cui una commissione si dichiari incompetente o nel caso di conflitto di competenza tra

- due o più commissioni; la risoluzione del conflitto di competenza avviene dopo aver sentito l'autore della proposta e i presidenti delle commissioni interessate;
- e) decide sulle questioni interpretative del presente regolamento richiestegli dal sindaco, dalle commissioni consiliari, dai singoli consiglieri;
 - f) esprime parere sulle proposte di modifica del presente regolamento prima del loro invio alla commissione consiliare competente.
6. Il vice presidente collabora con il presidente nell'esercizio delle sopra citate funzioni.

Art. 44 (compiti e poteri nei rapporti con i consiglieri)

1. Il presidente del consiglio è organo di garanzia dell'esercizio delle funzioni da parte dei singoli consiglieri riconosciute dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali.
2. A tal fine, il presidente del consiglio, coadiuvato dal vice presidente:
 - a) organizza i mezzi e le strutture e attua ogni iniziativa utile a consentire ai consiglieri l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti ai fini dell'espletamento del mandato;
 - b) assicura ai consiglieri la collaborazione degli uffici per la formulazione e presentazione di provvedimenti deliberativi, ordini del giorno, mozioni, dirimendo eventuali conflitti che potessero sorgere in merito.

Art. 45 (ruolo di rappresentanza dell'ufficio di presidenza)

1. All'ufficio di presidenza deve essere comunicato da parte dell'ufficio staff del sindaco il calendario delle manifestazioni che si svolgono nella città o alle quali è interessata l'amministrazione comunale.
2. Al presidente del consiglio e al vice presidente è demandato il compito di rappresentare il consiglio comunale nelle pubbliche manifestazioni.

Art. 46 (funzionamento dell'ufficio di presidenza)

1. All'ufficio di presidenza sono riconosciuti gli spazi, gli strumenti e il personale necessari per lo svolgimento delle sue funzioni.
2. L'ufficio di presidenza è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni dal segretario generale e dal personale della segreteria generale.

Capo III

(gruppi consiliari e conferenza permanente dei presidenti dei gruppi consiliari)

Art. 47 (composizione dei gruppi consiliari)

1. Tutti i consiglieri debbono appartenere ad un gruppo consiliare.
2. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare, anche se la lista ha ottenuto un solo consigliere.
3. I consiglieri che non intendono fare parte di uno dei gruppi così formati o che se ne dimettono, possono aderire ad uno degli altri gruppi costituiti, allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte del presidente di tale gruppo. Tale dichiarazione non è richiesta nel caso di

adesione al gruppo misto. I consiglieri che, nel corso del mandato, dichiarino di non voler più appartenere al proprio gruppo consiliare senza aderire ad altro gruppo, possono iscriversi al gruppo misto (il quale può risultare formato anche da un solo consigliere) oppure possono costituire un nuovo gruppo (il quale deve essere formato da almeno due consiglieri).

4. Ciascun gruppo elegge un presidente ed un vice presidente; in sua assenza è considerato presidente di gruppo il consigliere anziano del gruppo.

5. E' in facoltà del sindaco dichiarare di non appartenere ad alcun gruppo consiliare.

Art. 48 (presidenti dei gruppi consiliari)

1. Ciascun gruppo consiliare provvede, entro dieci giorni dalla data della deliberazione di convalida dei consiglieri, alla nomina del presidente di gruppo e del vice presidente di gruppo. Tali dichiarazioni di nomina sono comunicate al presidente del consiglio comunale.

2. Le dichiarazioni di nomina del presidente del gruppo e del vice presidente del gruppo sono valide ed efficaci se sottoscritte dalla maggioranza dei componenti di ciascun gruppo.

3. In difetto della dichiarazione di cui al comma 2, è considerato presidente di gruppo consiliare il consigliere anziano del gruppo. Per consigliere anziano si intende colui che nelle elezioni ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi di legge, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri, e, in caso di parità di voti, il più anziano di età. Nella medesima ipotesi è considerato vice capogruppo colui che nelle elezioni ha ottenuto la maggior cifra individuale dopo il consigliere anziano.

4. In difetto di accordo, la presidenza del gruppo misto è assunta dal consigliere anziano.

5. I presidenti e i vice presidenti di gruppo esercitano i poteri e le prerogative attribuiti dallo statuto e dal presente regolamento.

6. La comunicazione delle deliberazioni della giunta comunale, ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, avviene mediante il loro invio al domicilio dei presidenti dei gruppi consiliari o presso la sede dei gruppi consiliari nel palazzo municipale o in via telematica.

Art. 49 (risorse per il funzionamento dei gruppi consiliari)

1. Per l'attività dei gruppi consiliari vengono messi a disposizione idonei locali nella sede municipale.

2. Fanno carico al bilancio comunale le spese dei gruppi consiliari per telefono, cancelleria, posta, telefax, fotocopiatrici, per l'uso di altre apparecchiature di riproduzione di documenti, per l'uso di altri strumenti telematici etc..

3. Ai gruppi consiliari, per quanto possibile, viene assegnato un supporto di personale per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

4. I gruppi consiliari possono fruire, tramite la struttura di cui sopra o tramite l'ufficio stampa, dei servizi di documentazione, informazione e comunicazione.

Art. 50 (conferenza permanente dei presidenti dei gruppi consiliari)

1. La conferenza permanente dei presidenti dei gruppi consiliari è costituita dal presidente del consiglio comunale, che la presiede, dal vice presidente, dal sindaco o da un assessore suo delegato, dai presidenti dei gruppi consiliari. In caso di assenza o impedimento del presidente del consiglio, le funzioni sono assunte dal vice presidente o, in sua assenza, dal consigliere anziano. In caso di assenza o impedimento del presidente di gruppo partecipa alla conferenza il vice presidente e, in

caso di assenza o impedimento anche del vice presidente, un altro componente del gruppo consiliare.

2. Spetta alla conferenza permanente dei presidenti dei gruppi consiliari:

- a) collaborare con il presidente del consiglio nella predisposizione dell'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale;
- b) garantire l'informazione ai cittadini sull'attività del consiglio comunale;
- c) esaminare le proposte di modifica dello statuto comunale e degli statuti delle aziende speciali;
- d) fornire attività consultiva su ogni argomento in merito al quale il presidente del consiglio o il sindaco ritenga opportuno acquisire il parere della conferenza;
- e) rappresentare istituzionalmente il consiglio comunale - anche attraverso proprie delegazioni - a iniziative e manifestazioni di carattere esterno;
- f) svolgere ogni altro compito assegnato dal regolamento del consiglio comunale e dai regolamenti attuativi dello statuto.

3. Alla conferenza partecipa anche il vice presidente del consiglio.

4. La conferenza permanente dei presidenti dei gruppi consiliari è da considerare a tutti gli effetti di legge una commissione consiliare permanente.

Art. 51 (funzionamento della conferenza permanente dei presidenti dei gruppi consiliari)

1. La conferenza permanente dei presidenti dei gruppi consiliari è presieduta dal presidente del consiglio comunale.

2. La conferenza permanente dei presidenti dei gruppi consiliari si riunisce, prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, su avviso del presidente del consiglio o di chi lo sostituisce.

3. Il presidente del consiglio è tenuto a convocare la conferenza permanente dei presidenti dei gruppi consiliari entro tre giorni qualora ne facciano richiesta il sindaco o i presidenti di gruppo consiliari rappresentativi di almeno un quarto dei componenti il consiglio comunale, iscrivendo all'ordine del giorno dei lavori della conferenza gli argomenti richiesti.

4. Le sedute della conferenza non sono pubbliche, salva diversa decisione della conferenza stessa.

5. Le sedute della conferenza sono valide se vi è la presenza di presidenti di gruppo che siano rappresentativi della metà più uno dei consiglieri assegnati.

6. Qualora si renda necessario procedere a votazioni, le decisioni vengono adottate con voto palese proporzionato alla consistenza dei singoli gruppi. Il sindaco ha diritto di voto qualora abbia dichiarato, ai sensi dell'art. 47, comma 5, di non appartenere ad alcun gruppo consiliare. Il presidente e il vice presidente del consiglio votano solamente se risultano assenti i rappresentanti dei gruppi cui appartengono.

7. Il segretario generale assiste alla conferenza con funzioni consultive.

8. Delle sedute della conferenza è redatto processo verbale sottoscritto da colui o da coloro che hanno presieduto la conferenza e dal segretario generale o da colui che lo sostituisce nel compito di verbalizzazione.

9. La conferenza permanente dei presidenti dei gruppi consiliari può disporre l'audizione di soggetti esterni al consiglio comunale qualora ciò sia ritenuto opportuno per una migliore programmazione dei lavori consiliari e al fine di acquisire informazioni o realizzare approfondimenti su problemi di carattere politico-amministrativo.

Capo IV

(commissioni consiliari)

Art. 52 (istituzione delle commissioni consiliari permanenti)

1. Sono istituite le seguenti commissioni consiliari permanenti:
 - a) 1^a commissione “affari istituzionali”
 - b) 2^a commissione “controllo e garanzia”
 - c) 3^a commissione “territorio”
 - d) 4^a commissione “sviluppo economico e attività culturali”
 - e) 5^a commissione “servizi alla popolazione”
 - f) 6^a commissione “diritti e pari opportunità”
2. Alle commissioni consiliari sono attribuite competenze sulle seguenti materie:
 - a) alla prima commissione consiliare: servizi demografici – iniziative istituzionali – rapporti tra organi istituzionali comunali ed extracomunali – decentramento istituzionale ed organizzativo – organizzazione, formazione e amministrazione del personale – gestione risorse umane – disciplina economica e previdenziale del personale – servizi informatici e statistici – avvocatura comunale – attività normativa sulle materie di competenza;
 - b) alla seconda commissione consiliare: verifica generale dell’attività amministrativa del comune - verifica dell’attuazione delle linee programmatiche di mandato - controllo attuazione programmi in relazione agli atti di indirizzo del consiglio comunale - servizi di amministrazione e controllo – ragioneria generale – economato – patrimonio – demanio – tributi – tariffe – imposte – bilanci e atti di rilevante interesse del comune, delle aziende speciali, delle istituzioni, dei consorzi, delle società, dei concessionari od affidatari di servizi pubblici locali, nonché di enti, associazioni, fondazioni e comitati cui partecipa il comune a qualsiasi titolo – controllo di gestione – accesso agli atti - attività normativa sulle materie di competenza;
 - c) alla terza commissione consiliare: amministrazione e controllo del territorio – urbanistica – edilizia privata – lavori pubblici – ambiente – protezione civile – mobilità - rapporti con gli enti, aziende, istituzioni, società partecipate in relazione alle materie di competenza – attività normativa sulle materie di competenza;
 - d) alla quarta commissione consiliare: servizi e rapporti nei comparti del lavoro (industria, commercio e terziario nel suo complesso, artigianato e agricoltura) – rapporti con le strutture produttive pubbliche e private – rapporti con gli enti, aziende, istituzioni, società partecipate con finalità economiche – mercati – polizia amministrativa – turismo – programmazione culturale e museale – rapporti con la Biblioteca Bertoliana – rapporti con gli enti e le associazioni con finalità culturali – coordinamento degli orari dei servizi e degli uffici pubblici – gemellaggi - attività normativa sulle materie di competenza;
 - e) alla quinta commissione consiliare: servizi sociali – interventi nel settore socio-sanitario – servizi istituzionali d’igiene – servizi cimiteriali – rapporti con l’U.L.S.S. – politiche della casa – servizi scolastici – diritto allo studio – istruzione – asili nido – politiche giovanili – sport - rapporti con gli enti, aziende, istituzioni, società partecipate e associazioni in relazione alle materie di competenza – attività normativa sulle materie di competenza.
 - f) alla sesta commissione consiliare: pari opportunità ed uguaglianza di genere - diritti civili e contrasto delle discriminazioni – immigrazione e integrazione degli stranieri - consiglio degli stranieri - pace e relazioni internazionali – cooperazione – attività normative sulle materie di competenza.

Per gli aspetti riguardanti le problematiche di genere, la commissione si avvale di una apposita consulta.

Art. 53 (composizione delle commissioni consiliari permanenti)

1. Ciascun consigliere deve appartenere ad almeno una commissione consiliare permanente, ad eccezione del presidente del consiglio.

2. Il presidente del consiglio assegna i consiglieri comunali alle commissioni secondo le designazioni fatte dai presidenti di gruppo consiliari. In difetto di designazione da parte dei capigruppo nei termini assegnati dal presidente del consiglio, provvede il presidente medesimo.

3. Quando la consistenza numerica dei gruppi consiliari lo consenta, i gruppi sono rappresentati in ciascuna commissione da un numero di consiglieri né maggiore al quoziente, arrotondato all'unità superiore, tra il numero dei componenti il gruppo consiliare e 6, né minore al medesimo quoziente arrotondato per difetto.

4. Quando la consistenza di un gruppo consiliare sia inferiore a sei, i membri del gruppo sono rappresentati in seno alle varie commissioni in modo tale che il gruppo sia presente in tutte le commissioni e che gli incarichi siano proporzionalmente distribuiti.

Art. 54 (dimissioni dei componenti le commissioni consiliari)

1. Le dimissioni da componente della commissione consiliare permanente sono presentate al presidente del consiglio e comunicate al presidente della commissione e al proprio presidente di gruppo consiliare.

2. Le dimissioni acquistano efficacia e divengono irrevocabili con l'assegnazione alla commissione di altro consigliere in sostituzione del dimissionario.

3. Il consigliere dimissionario partecipa alle riunioni della commissione fino all'adozione del provvedimento di cui al comma precedente.

Art. 55 (presidente e vice presidente di commissione)

1. Nella sua prima seduta ciascuna commissione consiliare permanente elegge il presidente e il vice presidente.

2. La prima seduta è convocata e presieduta dal presidente del consiglio.

3. Un consigliere comunale può essere presidente o vice presidente di una sola commissione.

4. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

5. La seduta nella quale si eleggono il presidente e il vice presidente è valida con la presenza della maggioranza dei componenti la commissione.

6. In terza convocazione la seduta è valida con la presenza di un numero di consiglieri che rappresentano la maggioranza dei membri del consiglio comunale. A tal fine, i membri del consiglio comunale assegnati alle commissioni rappresentano proporzionalmente il proprio gruppo consiliare e, ciascun consigliere rappresenta una quota proporzionale al numero dei consiglieri del proprio gruppo.

7. L'incarico di presidente di commissione consiliare è incompatibile con l'incarico di presidente di gruppo consiliare, con l'eccezione dei gruppi formati da un solo consigliere.

8. Le modalità di elezione sono disciplinate dall'art. 58. Il presidente e il vice presidente della commissione "controllo e garanzia" sono eletti con le modalità previste dall'art. 43, comma 3 e 5 dello statuto.

Art. 56 (competenze e poteri delle commissioni consiliari permanenti)

1. Spetta alle commissioni consiliari permanenti esprimere pareri sulle proposte di deliberazione loro deferite ai sensi degli artt. 16 e 17 del presente regolamento, nonché dal regolamento degli istituti di partecipazione.

2. Spetta, altresì, alle commissioni consiliari permanenti esprimere pareri sulle petizioni di cui al regolamento degli istituti di partecipazione e sulle mozioni.

3. Ciascuna commissione consiliare, alla presenza dell'assessore competente, riserva adeguato spazio - attraverso la programmazione di sessioni specifiche o attraverso la fissazione di frazioni di sedute dedicate - alla trattazione delle interpellanze e delle interrogazioni connesse alla materia di competenza.

4. Le commissioni consiliari permanenti svolgono ogni altro compito loro assegnato dallo statuto e dai regolamenti comunali o, comunque, dal consiglio comunale.

5. Salvo diversa decisione dei commissari presenti, assunta a maggioranza, viene data priorità ai pareri sulle proposte di deliberazione presentate dal sindaco o dalla giunta comunale ed agli oggetti e proposte deferite dal consiglio alle commissioni.

6. Le commissioni di cui ai commi precedenti possono disporre l'audizione di dirigenti e impiegati del comune, delle aziende e delle istituzioni, che hanno l'obbligo di presentarsi e di rispondere con le sole eccezioni stabilite dal regolamento; possono sentire il sindaco e gli assessori; possono disporre l'audizione dei rappresentanti del comune presso gli organi di qualsivoglia ente, istituto, azienda, consorzio; possono invitare ai propri lavori persone estranee all'amministrazione, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare, senza oneri a carico del comune.

Art. 57 (funzionamento delle commissioni consiliari permanenti)

1. Fatto salvo quanto dispone l'art. 55, comma 2, le commissioni sono convocate e presiedute dal presidente o, in sua vece, dal vice presidente.

2. Quando il sindaco o due componenti la commissione che rappresentino almeno due gruppi consiliari ne facciano richiesta, il presidente convoca la commissione entro tre giorni, inserendo all'ordine del giorno dei lavori della commissione le questioni richieste.

3. L'avviso di convocazione deve essere spedito tramite avviso scritto o in via telematica o tramite fax, ai commissari almeno tre giorni prima della riunione.

4. Per ragioni di urgenza la convocazione può essere disposta anche per telegramma o via p.e.c., in deroga ai limiti temporali di cui al comma 3; in tali casi l'ordine del giorno dei lavori della commissione è depositato presso la sala del palazzo municipale sede dei gruppi consiliari.

5. L'avviso di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattare incluse le interrogazioni e le interpellanze, è comunicato al presidente del consiglio, ai presidenti delle commissioni consiliari, al sindaco, agli assessori interessati agli oggetti posti all'ordine del giorno dei lavori della commissione, ai consiglieri comunali di cui al comma successivo, al segretario generale.

6. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo le fattispecie previste dallo statuto e riguardanti casi personali e le riunioni della conferenza permanente dei presidenti dei gruppi consiliari. Alle sedute possono partecipare, con diritto di parola, il sindaco, se invitati gli assessori interessati agli oggetti posti in trattazione, i consiglieri comunali titolari dell'iniziativa dell'atto sottoposto ad esame o firmatari delle interrogazioni e delle interpellanze di cui è prevista la trattazione.

7. I consiglieri comunali possono assistere ai lavori di qualsiasi commissione, oltre a quella o a quelle di appartenenza, senza diritto di voto e con diritto di parola, previa autorizzazione del Presidente.

8. Le sedute delle commissioni non sono valide se non sia presente almeno un terzo dei componenti, fatto salvo quanto dispone l'art. 55, commi 5 e 6.

9. Ad ogni commissione viene assegnato, con funzioni di segretario, un dipendente del comune.

10. Le sedute delle commissioni sono registrate e di esse è redatto processo verbale sommario sottoscritto dal segretario e dal presidente.

11. Più commissioni possono decidere di riunirsi congiuntamente quando l'oggetto in trattazione sia di interesse comune. Della seduta congiunta viene redatto processo verbale sommario sottoscritto dai presidenti delle commissioni e da colui che svolge funzioni di verbalizzazione. Si applica l'art. 58, comma 3.

12. La commissione "controllo e garanzia" predispone annualmente una relazione sulle proprie attività a cura del suo presidente e del suo vice presidente. Tale relazione deve essere presentata da questi al consiglio comunale in una seduta in cui sia trattata come primo oggetto all'ordine del giorno ed è discussa con gli stessi tempi di intervento previsti per il conto consuntivo.

Art. 58 (votazioni)

1. Ogniqualvolta sia richiesta una votazione, i consiglieri assegnati alle commissioni rappresentano proporzionalmente il proprio gruppo consiliare, e ciascun consigliere rappresenta una quota proporzionale al numero dei consiglieri del proprio gruppo componenti la commissione.

2. Le votazioni sono sempre palesi.

3. Per l'espressione dei pareri non si dà luogo a votazione formale, ma di ciascun commissario viene indicato il parere cui aderisce. Qualora non si raggiunga l'unanimità nella espressione del parere, possono essere presentate relazioni di maggioranza e di minoranza.

Art. 59 (commissioni consiliari speciali e di indagine)

1. Le commissioni consiliari speciali e di indagine sono composte nel modo stabilito dalla deliberazione istitutiva, così da assicurare la presenza di tutti i gruppi consiliari e il criterio di proporzionalità.

2. La deliberazione istitutiva indica il numero dei componenti la commissione e il termine entro il quale la commissione dovrà concludere i propri lavori e relazionare al consiglio.

3. Il presidente del consiglio assegna i consiglieri alla commissione secondo le designazioni fatte dai presidenti di gruppo.

4. Quando non sia altrimenti disciplinato, si applicano le disposizioni del presente regolamento per le commissioni consiliari permanenti.

5. La presidenza di una commissione speciale o di indagine non può essere cumulata con la presidenza di una commissione consiliare permanente né con l'incarico di presidente di gruppo consiliare, tranne per i gruppi composti da un solo componente.

Art. 60 (conferenza dei presidenti delle commissioni consiliari)

1. La conferenza dei presidenti delle commissioni consiliari è costituita dal presidente e dal vice presidente del consiglio comunale, e dai presidenti delle commissioni consiliari permanenti e speciali e di indagine.

2. La conferenza viene convocata dal presidente del consiglio comunale su richiesta di uno dei suoi membri e comunque almeno tre volte all'anno.

3. La conferenza garantisce il coordinamento delle attività e dei lavori delle commissioni consiliari al fine di ottimizzare il loro funzionamento e assicurare l'efficace ed efficiente svolgimento dei compiti istruttori.

TITOLO IV

(ATTIVITÀ ISPETTIVA E DI INDIRIZZO)

Capo I

(domande di attualità, interrogazioni ed interpellanze)

Art. 61 (frazioni di sedute dedicate alle domande di attualità, alle interrogazioni, alle interpellanze)

1. Fatto salvo quanto dispone l'art.9, comma 6, dopo il primo appello, ancorché la seduta non possa essere aperta per mancanza del numero legale, e per la durata massima di un'ora decorrente dal primo appello, viene data risposta dapprima alle domande di attualità, per la durata massima di 24 minuti, e quindi alle interrogazioni e alle interpellanze, per la durata massima di 36 minuti.

2. A tal fine all'ordine del giorno dei lavori consiliari viene allegato l'elenco delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute; le interrogazioni e le interpellanze sono iscritte secondo l'ordine di presentazione.

3. Il presidente del consiglio può modificare l'ordine di trattazione indicato al comma 1.

Art. 62 (contenuto e svolgimento della domanda di attualità)

1. Ciascun consigliere può formulare domande di attualità su fatti recenti e sopravvenuti all'invio dell'avviso di convocazione del consiglio comunale che interessano l'amministrazione comunale e comunque non riconducibili ad una delle questioni da trattare in base all'ordine del giorno dei lavori consiliari.

2. La domanda di attualità, formulata per iscritto, può essere presentata fino alla effettuazione del primo appello.

3. Spetta al presidente del consiglio giudicare la ricevibilità della domanda di attualità; sulla decisione del presidente non si apre discussione.

4. Il sindaco o l'assessore delegato alla materia risponde alla domanda di attualità nel tempo massimo di 3 minuti; uguale tempo è concesso al consigliere per dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione.

5. La dichiarazione di cui al comma precedente è consentita solo a un firmatario della domanda di attualità.

6. Se il sindaco o l'assessore delegato alla materia è assente o dichiara di non poter rispondere immediatamente, alla domanda viene data risposta nella seduta successiva se il consiglio è convocato per più sedute; in caso diverso, alla domanda di attualità viene data risposta scritta, che viene inviata per conoscenza anche ai presidenti dei gruppi consiliari.

7. Se chi ha presentato la domanda di attualità è assente, la domanda è dichiarata decaduta. Qualora essa sia sottoscritta da più consiglieri, ed uno di essi è presente, la risposta viene data.

8. Qualora il presidente del consiglio dichiari irricevibile la domanda di attualità perché presentata fuori termine o perché mancante dei requisiti di cui al comma 1, il consigliere presentatore può dichiarare che la stessa è trasformata in interrogazione o in interpellanza e chiedere che venga iscritta all'elenco di cui all'art.61, comma 2.

9. Qualora il consigliere sia insoddisfatto oppure sia decorso il termine di cui al successivo comma 10, e non sia stata data risposta a tutte le domande di attualità pervenute, la risposta viene data alla successiva seduta se il consiglio comunale è stato convocato per più sedute, altrimenti il presentatore può dichiarare che la stessa è trasformata in interrogazione o in interpellanza e chiedere che sia iscritta all'elenco di cui all'art.61, comma 2. In caso diverso si applica quanto dispone il comma 6.

10. In ciascuna seduta il tempo destinato alle domande di attualità non può eccedere i 24 minuti.

11. Le domande di attualità vengono trattate secondo l'ordine di presentazione.

Art. 63 (interrogazione e interpellanza)

1. L'interrogazione consiste in una domanda rivolta per iscritto al sindaco o alla giunta comunale per avere informazioni o spiegazioni su un affare determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendono adottare in relazione a determinati oggetti.

2. L'interpellanza è una domanda scritta con la quale il consigliere o un gruppo consiliare sollecita il sindaco o la giunta ad adottare un provvedimento o a revocare un provvedimento adottato o a modificarne i contenuti. Se il presentatore non è soddisfatto ed intende promuovere una discussione ed un voto sui chiarimenti dati dalla giunta o dal sindaco, può trasformare l'interpellanza in mozione.

3. L'interrogazione e l'interpellanza possono essere presentate anche in via telematica all'Ufficio di Segreteria Generale con le modalità tecniche previste dalla legge in vigore.

Art. 64 (disposizioni comuni a interrogazioni e a interpellanze)

1. Alle interrogazioni e alle interpellanze viene data risposta verbale in aula consiliare secondo l'ordine di presentazione. E' facoltà del sindaco e della giunta comunale dare anche risposta scritta a meno che sia stata richiesta esplicitamente dal consigliere interrogante.

2. Fermo restando quanto dispone l'art.61, comma 1, le interrogazioni e le interpellanze comportano l'obbligo di risposta entro la quarta seduta del consiglio comunale successiva alla loro iscrizione nell'elenco allegato all'ordine del giorno dei lavori consiliari, salvo eventuali eccezioni che devono essere motivate dal sindaco o dalla giunta comunale.

3. La risposta del sindaco o dell'assessore delegato alla materia non può eccedere i 3 minuti; uguale tempo è concesso all'interrogante o all'interpellante per dichiarare se sia o meno soddisfatto. Tale dichiarazione è consentita solo a un firmatario dell'interrogazione o dell'interpellanza.

4. Qualora l'interrogante o l'interpellante sia assente ingiustificato, all'interrogazione o all'interpellanza viene data risposta scritta. Qualora esse siano sottoscritte da più consiglieri, ed uno di essi sia presente, la risposta viene data.

5. Non possono essere trattate nella stessa seduta più di due interrogazioni e/o interpellanze presentate dallo stesso consigliere.

6. Quando la giunta comunale riconosce che una interrogazione o una interpellanza riveste carattere d'urgenza, può comunque rispondere, in deroga alle disposizioni del presente articolo, sempre che l'interrogante o l'interpellante sia presente.

7. Il sindaco e gli assessori possono concordare con i presentatori che interrogazioni e interpellanze siano svolte nella riunione della commissione consiliare competente per materia anziché in consiglio comunale.

8. Il presidente del consiglio rinvia le interrogazioni e le interpellanze non svolte alla adunanza successiva.

9. Con il consenso dell'interessato, alle interrogazioni e alle interpellanze non trattate viene data risposta scritta. In questo caso, e nel caso di cui al comma 4, il sindaco o l'assessore delegato alla materia trasmette la risposta scritta entro dieci giorni. La risposta scritta è, altresì, trasmessa al presidente del consiglio e ai presidenti dei gruppi consiliari.

10. Si applica l'art.65, comma 10.

11. Nel presentare una interrogazione o una interpellanza il consigliere dichiara se intende avere risposta scritta. In questo caso il sindaco o l'assessore delegato alla materia trasmette la risposta entro venti giorni dalla presentazione della interrogazione o della interpellanza.

12. La risposta è, altresì, trasmessa al presidente del consiglio e ai presidenti dei gruppi consiliari.

13. Le interrogazioni o interpellanze delle quali sia stata richiesta risposta scritta vengono inserite nell'elenco allegato all'ordine del giorno con la dicitura "A RISPOSTA SCRITTA".

Capo II

(mozioni)

Art. 65 (mozione di iniziativa consiliare)

1. La mozione è un atto di indirizzo deliberato dal consiglio comunale per impegnare il sindaco e la giunta comunale al compimento di atti o all'adozione di iniziative di loro competenza. Dicesi mozione anche una proposta tendente a provocare un giudizio sulla condotta del sindaco o della giunta comunale.

2. La mozione comporta l'adozione di un voto.

3. La mozione può essere proposta da ogni consigliere e va iscritta all'ordine del giorno dei lavori consiliari, dopo l'acquisizione del parere della competente commissione consiliare, ai sensi dell'art. 56.

4. Su ogni mozione sottoposta al consiglio comunale devono essere richiesti i pareri contemplati dall'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. I pareri di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 non sono richiesti per le mozioni che tendono a provocare un giudizio sulla condotta del sindaco o della giunta comunale. Si applica quanto dispongono gli artt. 17, 20, 31 e 32.

5. Il tempo da destinare alla trattazione delle mozioni è fissato in un massimo di 30 minuti ognuna. La discussione sulla mozione si articola nel modo seguente:

a) il proponente presenta la mozione nel termine di 8 minuti;

b) successivamente possono intervenire nel dibattito il presidente della commissione consiliare che ha esaminato la mozione e due consiglieri comunali, di cui uno a favore e uno eventualmente contro; il tempo assegnato a ciascun intervento è fissato in 4 minuti.

La giunta comunale interviene per un tempo massimo di 10 minuti. Per le dichiarazioni di voto si applica l'art. 34.

6. Nella stessa seduta non può essere discussa più di una mozione presentata dagli stessi presentatori.

7. Il dibattito relativo a più mozioni concernenti un analogo oggetto può essere unificato su proposta del presidente accolta dal consiglio, fermi restando i tempi stabiliti ai commi 5 e 6. Il presidente del consiglio può avvalersi della norma di cui all'art. 21, comma 2.

8. La verifica dell'attuazione degli impegni contenuti sulle mozioni precede quella relativa agli impegni contenuti negli ordini del giorno, fatta salva la possibilità di aggregare le une e gli altri per contenuti omogenei o affini. Si applica l'art. 31, comma 9.

9. La mozione di sfiducia è disciplinata dalla legge.

10. Le interrogazioni e le interpellanze sullo stesso argomento cui si riferisce una mozione sono assorbite dalla discussione sulla mozione stessa e gli interroganti ed interpellanti sono iscritti a parlare dopo il primo firmatario della mozione iscritto a parlare, se presente, e prima di lui se assente. L'ordine di intervento è costituito dalla data di deposito delle interrogazioni ed interpellanze negli uffici comunali.

In deroga a quanto dispone il comma 5, può intervenire nel dibattito, per un tempo massimo di quattro minuti, uno dei firmatari della interrogazione e/o della interpellanza.

TITOLO V

(DISPOSIZIONI FINALI)

Art. 66 (approvazione del processo verbale delle sedute consiliari)

1. Il processo verbale delle sedute è sottoposto all'approvazione del consiglio comunale.
2. Il processo verbale è dato per letto, ritenendosi che i componenti il consiglio e gli assessori abbiano avuto modo di leggerlo e di essere quindi in grado di fare osservazioni e rilievi.
3. Se sul processo verbale nessuno muove osservazioni, esso si intende approvato senza votazione. Occorrendo una votazione, questa avrà luogo per alzata di mano.
4. Sul processo verbale non è consentito prendere la parola per rinnovare la discussione sugli oggetti che vi sono riportati, ma soltanto per proporre rettifiche.
5. Gli interventi e le dichiarazioni dei consiglieri vengono integralmente registrati su supporto magnetico o elettronico, vidimato e conservato presso la segreteria generale.

Art. 67 (casi non disciplinati)

1. Su tutti i casi che dovessero presentarsi nello svolgimento delle sedute del consiglio comunale, non disciplinati dalla legge, dallo statuto comunale e dal presente regolamento, decide il presidente del consiglio, sentito il vice presidente.

Art. 68 (firmatari di testi)

1. Quando non sia altrimenti stabilito, agli effetti della discussione viene considerato soltanto il primo tra i firmatari di ogni testo, che sia presente quando detto testo è in discussione.

Art. 69 (comunicazione al consiglio comunale delle deleghe conferite dal sindaco)

1. Le deleghe del sindaco previste dall'art. 51 dello statuto del comune sono comunicate al consiglio comunale mediante invio ai singoli consiglieri di copia dell'atto di delega.

Art. 70 (gettoni di presenza dei consiglieri comunali)

1. I consiglieri comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge e dai provvedimenti attuativi, un gettone di presenza per la effettiva partecipazione alle sedute del consiglio comunale, delle commissioni consiliari, delle commissioni comunali previste per legge.
2. Il gettone di presenza non è dovuto per le sedute convocate ma non effettuate per mancanza di numero legale. Lo svolgimento della seduta che dovesse proseguire oltre le ore 24 dà luogo alla corresponsione di un solo gettone di presenza.
3. Ai fini della presente norma si considerano assenze giustificate:
 - a) le missioni, regolarmente autorizzate dal presidente del consiglio comunale o dal sindaco per incarico connesso all'esercizio di funzioni istituzionali;

- b) la partecipazione alle sedute di altri organi collegiali interni del comune in ipotesi di convocazioni contemporanee, ovvero la partecipazione alle sedute di altri organi collegiali esterni in rappresentanza del comune e su incarico o delega del sindaco o del presidente del consiglio comunale in base alle rispettive competenze;
 - c) il matrimonio, la nascita del figlio, la malattia, il lutto familiare;
 - d) motivi familiari per non più di sei giorni l'anno.
4. La misura del gettone di presenza viene annualmente aggiornata, in sede di bilancio di previsione, secondo i criteri stabiliti dalla legge e tenendo conto delle sedute effettuate negli anni precedenti.

Art. 71 (abrogazione)

1. E' abrogato il regolamento del consiglio comunale approvato con deliberazione consiliare 28/29 maggio 1996 n. 40, modificato con deliberazioni del consiglio comunale n. 2 del 15/16 gennaio 2002, n. 50 del 21/09/2006, n. 59 del 30 ottobre 2008, n. 39 dell'11 giugno 2009 e n. 8 del 6 marzo 2012.

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, dello statuto del comune, dei regolamenti comunali, alle quali è operato il rinvio dal regolamento del consiglio comunale.

Nota all'art. 1 (nonché ai successivi richiami alla trasmissione in via telematica)

“Tutti i richiami fatti dal presente regolamento alle trasmissioni in via telematica debbono prevedere l'invio conforme che permetta l'identificazione certificata del mittente”.

Nota all'art. 3:

Il testo dell'art. 48, comma 6, dello statuto comunale è il seguente:

- “6. La verifica dell'attuazione delle linee programmatiche presentate dal Sindaco avviene:
- a. in sede di approvazione del rendiconto di gestione e in sede di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi; nella seduta dedicata alla approvazione del rendiconto di gestione, la Giunta comunale comunica al Consiglio lo stato di attuazione degli obiettivi fissati con il Piano Esecutivo di Gestione;
 - b. in almeno due sedute monotematiche da tenersi nel corso del mandato amministrativo dedicate allo stato di realizzazione delle linee programmatiche di mandato. Il Regolamento del Consiglio comunale fissa modalità particolari con cui i Presidenti dei gruppi consiliari di opposizione intervengono nelle sedute monotematiche dedicate allo stato di realizzazione delle linee programmatiche.”

Nota all'art. 4:

- Il testo dell'art. 38, comma 1, dello statuto comunale è il seguente:

- “1. Fatta, comunque, salva la priorità di trattazione degli oggetti proposti dal Sindaco e dalla Giunta comunale, in attuazione di obblighi di legge o della programmazione comunale, il Regolamento del Consiglio comunale riserva apposite sedute, o frazioni di sedute, alla discussione su oggetti di iniziativa dei singoli consiglieri, assicurando la trattazione di almeno un oggetto proposto e indicato dalle minoranze. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l'oggetto proposto o indicato dalle minoranze non sia discusso nella prevista seduta, il regolamento stabilisce le modalità per cui esso sia trattato nella seduta successiva in via prioritaria. Il medesimo regolamento riserva apposite sedute, o frazioni di sedute, alle domande di attualità e alle istanze di sindacato ispettivo.”

Nota all'art. 6:

- Il testo dell'art. 46 dello statuto comunale è il seguente:

- “1. Il Consigliere comunale che senza giustificazione non interviene per tre riunioni consecutive, ovvero per la metà delle sedute nell’anno solare, alle riunioni del Consiglio comunale decade dalla carica, esperita negativamente la procedura di cui al successivo comma. Le motivazioni che giustificano le assenze devono essere comunicate per iscritto o in via telematica dal Consigliere al Presidente del Consiglio comunale, entro il terzo giorno successivo a ciascuna riunione.
2. Prima di proporre al Consiglio comunale la decadenza, il Presidente notifica la contestazione delle assenze effettuate e non giustificate al Consigliere interessato, richiedendo allo stesso di comunicare al Consiglio, tramite il Presidente, entro dieci giorni dalla notifica, le cause giustificative delle assenze ove possibile documentate. Il Presidente sottopone al Consiglio le giustificazioni eventualmente presentate dal consigliere. Il Consiglio comunale decide con votazione in forma palese. Copia della deliberazione di decadenza è notificata all’interessato entro dieci giorni dall’adozione.”

Nota all’art. 15:

Lo statuto comunale disciplina l’iniziativa delle proposte di deliberazione all’art. 34, comma 1 il cui testo è il seguente:

- “1. L’iniziativa delle proposte di deliberazione spetta alla Giunta comunale, al Sindaco, a ciascun consigliere, ai cittadini di cui all’articolo 16, comma 2 ed ai soggetti previsti dai regolamenti comunali.”

Il testo dell’art. 16, comma 2, dello statuto comunale è il seguente.

- “2. 500 cittadini, iscritti nelle liste elettorali del Comune, le cui firme debbono essere autenticate ai sensi di legge, possono esercitare, nei tempi e nei modi stabiliti dal regolamento, l’iniziativa degli atti di competenza del Consiglio comunale.”

L’art. 20 dello statuto comunale regola l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte dei consiglieri comunali e così dispone:

- “1. I consiglieri comunali, ai fini dell’espletamento del loro mandato, hanno il diritto di informazione e di accesso ai documenti amministrativi, nonché di ottenere dagli uffici comunali e dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del loro mandato.
2. Il Sindaco si adopera affinché sia garantito il diritto di accesso ai consiglieri comunali, agli atti e documenti di cui al comma precedente, anche negli Enti ove lo stesso effettua le nomine dei membri del Consiglio di Amministrazione.”

Nota all’art. 20:

Il testo dell’art. 16, comma 2, dello statuto comunale è riportato nella nota all’art. 15.

Nota all'art. 55:

Il testo dell'art. 43, commi 3 e 5, dello statuto comunale è il seguente.

- “3. Il Presidente della Commissione è eletto con votazione alla quale prendono parte soltanto i consiglieri dei gruppi di minoranza ed il voto può essere esercitato solo dagli appartenenti ai gruppi predetti. Sono nulli i voti eventualmente attribuiti a consiglieri di altri gruppi. È eletto il Consigliere di minoranza che ottiene il maggior numero di voti ed a parità di voti il più anziano di età.
5. Il Vice-Presidente della Commissione è eletto con votazione alla quale prendono parte esclusivamente i consiglieri comunali di maggioranza.”

Nota all'art. 69:

Il testo dell'art. 51 dello statuto comunale è il seguente:

- “1. Il Sindaco può delegare ai singoli Assessori funzioni di sovrintendenza sugli uffici e sui servizi individuati sulla base della struttura organizzativa del Comune.
2. Il Sindaco può delegare ai singoli Assessori, al Segretario generale, al Direttore generale, ai Dirigenti, la trattazione di affari e l'adozione degli atti nelle materie attribuite alla sua competenza, anche quale autorità locale, fermo restando il suo potere di avocazione in ogni caso in cui ritenga di dover provvedere, motivando la riassunzione del provvedimento.
3. Il Sindaco, ferma restando la disciplina dei singoli enti, può delegare agli Assessori, ai Consiglieri comunali e ai Dirigenti la propria partecipazione, in quanto rappresentante legale del Comune, in assemblee e organi di società e di altri enti partecipati.
4. Il Sindaco può delegare uno o più consiglieri comunali all'assolvimento di compiti specifici, diversi da quelli indicati al comma 3, che non abbiano rilevanza esterna.”